

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1998

riguardante la proroga dell'azione comune 95/545/PESC relativa alla partecipazione dell'Unione europea alle strutture di attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia Erzegovina e che modifica la decisione 98/607/PESC

(98/737/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.3,

considerando che l'11 dicembre 1995 il Consiglio ha adottato l'azione comune 95/545/PESC, relativa alla partecipazione dell'Unione europea alle strutture di attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia Erzegovina ⁽¹⁾, prorogata il 20 novembre 1996 con la decisione 96/745/PESC ⁽²⁾ e completata il 26 ottobre 1998 con la decisione 98/607/PESC ⁽³⁾;

considerando che, nelle sue conclusioni del 7 dicembre 1998, il Consiglio ha garantito il suo fermo appoggio all'Alto Rappresentante in Bosnia Erzegovina;

considerando che in occasione del Consiglio sull'attuazione degli accordi di pace svoltosi a Madrid il 15-16 dicembre 1998, l'Unione ha ribadito il suo sostegno agli sforzi dell'Alto Rappresentante;

considerando che l'azione comune 95/545/PESC scadrà il 31 dicembre 1998 e che è opportuno deciderne una proroga; che è opportuno garantire la continuità del contributo dell'Unione alle spese connesse a tale proroga,

Articolo 1

L'azione comune 95/545/PESC è prorogata fino al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

L'articolo 2 della decisione 98/607/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione ed è applicabile sino al 31 dicembre 1999.»

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1998.

*Per il Consiglio**Il presidente*

C. EINEM

⁽¹⁾ GU L 309 del 21. 12. 1995, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 340 del 30. 12. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 290 del 29. 10. 1998, pag. 3.